



Il Ministro dell'Interno

VISTI gli artt. 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato "Fondo";

VISTO il D.M. 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016, foglio 1579, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200, recante *"Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)"*;

VISTO l'art. 2 del citato D.M. e le *Linee guida* allo stesso allegate ai sensi dei quali:

- gli Enti locali presentano al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, domanda di contributo recante le proposte progettuali relative ai servizi di accoglienza per l'accesso ai finanziamenti a valere sul predetto Fondo;
- un'apposita Commissione valuta, ai fini della predisposizione delle relative graduatorie, le proposte progettuali pervenute dagli Enti locali secondo due finestre temporali finalizzate a consentire il rispetto dei termini di decorrenza del finanziamento, fissati all'1 gennaio e all'1 luglio;
- per i progetti inseriti nelle graduatorie il Ministro dell'Interno provvede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo.

VISTE le graduatorie riportate nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto (all. n. 1, 2 e 3) predisposte dalla Commissione di cui all'art. 2 del D.M. 10 agosto 2016 ai fini del finanziamento delle nuove proposte progettuali a decorrere dall'1 gennaio 2018;

VISTI gli elenchi (all. n. 4 e 5) dei progetti in scadenza al 31.12.2017 ammessi dalla predetta Commissione alla prosecuzione per il triennio 2018/2020 ai fini



Il Ministro dell'Interno

dell'emanazione del decreto di assegnazione delle risorse del "Fondo" ai sensi dell'art. 18, 4° comma, delle *Linee guida* allegate al richiamato DM 10.8.2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle graduatorie dei nuovi progetti e degli elenchi di quelli ammessi alla prosecuzione per il finanziamento a valere sul "Fondo" in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3;

VISTO il provvedimento prot. n. 20229 del 21.12.2017 con il quale il Direttore Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 22, comma 5, delle *Linee guida* allegate al DM 10.8.2016, ha autorizzato le variazioni della capacità di accoglienza dei progetti SPRAR rideterminando, per l'effetto, il contributo annuale da erogare agli Enti che hanno fatto richiesta di ampliamento o di riduzione della capacità di accoglienza;

RITENUTO, pertanto, di approvare la rideterminazione del contributo in favore degli Enti ai quali è stata autorizzata la variazione della capacità di accoglienza ai sensi dell'art. 22, comma 5, delle *Linee guida* allegate al D.M. 10.08.2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi all'assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per l'accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario rientranti, rispettivamente, nelle categorie *ordinari, persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata o con disagio mentale e/o psicologico, minori stranieri non accompagnati* per il triennio 1 luglio 2017 – 30 giugno 2020 in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3, come da tabelle allegate (all. n.1, 2 e 3), recanti l'indicazione dell'importo annuale finanziato, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

Non sono ammessi al finanziamento gli Enti locali elencati in calce alle citate tabelle per i motivi nelle stesse riportati.

Per i progetti destinati ai MSNA contrassegnati da asterisco nell'apposita tabella, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture individuate per l'accoglienza.

Sono ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2018-2020, in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3, i progetti presentati dagli Enti locali indicati nelle allegate tabelle (all. 4 e 5) che formano parte integrante del presente decreto, secondo gli importi ivi indicati.

Per gli Enti ai quali è stata autorizzata dalla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la variazione della capacità di accoglienza ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.M. 10.08.2016, è approvata la rideterminazione del contributo come da importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto per farne parte integrante (all. n. 6), recante l'indicazione dell'importo annuale finanziato, in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 10 agosto 2016, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica agli interessati.

Roma,

f.to Minniti